
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Franco Maniscalco

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito Amato

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Arch. Angelo Aliquo

Aliquo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53, comma n. 2 della L.R. 3/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 8 SET. 2013


IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1740 del 5 SET. 2013

DIREZIONE: COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL TERRITORIO E AFFARI GENERALI

Esecutiva: SI NO
Atto sottoposto a controllo: SI NO

OGGETTO: OTTEMPERANZA SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA N. 789/2011 RESA NELLA CONTROVERSIA TRA AURORA ASSICURAZIONI, AUSL 7, DOTT. GIOVANNI COMITINI, CARIGE ASSICURAZIONI E ASSITALIA ASSICURAZIONI- LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PARCELLA PROFESSIONALE N. 3/2013 ALL' AVV. TOMMASO BERRETTA (SOMME CORRISPOSTE DALLA UNIPOL SPA, GIA' AURORA SPA).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Tolemeo

IL DIRETTORE
AVV. GIOVANNI TOLOMEO

Tolemeo

Il 5 SET. 2013, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Commissario Straordinario, Arch. Angelo Aliquo, nominato ai sensi dell'art. 20, comma 3 della L.R. 5/2009 con Decreto Assessoriale n. 02617 del 5/12/2012, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott. Franco Maniscalco - Direttore Amministrativo
- Dott. Vito Amato - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale Segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Coordinamento Amministrativo del Territorio e Affari Generali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità;

Premesso che con atto di citazione, notificato il 6.6.2006 la AURORA Assicurazioni agiva in danno dell'Azienda USL 7 di Ragusa richiedendo la condanna della stessa al pagamento di Euro 41.316,55 oltre interessi e rivalutazione quale quota parte del risarcimento dalla stessa corrisposto alla signora Padua Antonina (a seguito di sinistro stradale) imputabile alla responsabilità dei sanitari dell'ospedale di Scicli che, nel trattare le fratture subite dalla danneggiata, ne avrebbero aggravato le conseguenze;

Che, con atto deliberativo n. 2916 del 21.7.2006 veniva conferito incarico di difesa dell'AUSL 7 all'Avv. Tommaso Berretta, fiduciario della CARIGE ASSICURAZIONI, ai sensi dell'art.10 delle condizioni generali di polizza e con oneri a carico della stessa CARIGE;

Che nella controversia veniva chiamato in causa dall'AUSL 7 il Dott. Giovanni Comitini, dirigente medico responsabile della ortopedia di Scicli, che a sua volta chiamava in causa la Assitalia Spa e la Carige Spa;

Che con sentenza n. 789/2011 depositata il 21.10.2011, il Tribunale di Ragusa, definitivamente decidendo, "rigetta la domanda proposta dalla Aurora Assicurazioni S.p.a. (già Winterthur Assicurazioni) con atto di citazione notificato il 6.6.2006 alla convenuta AUSL 7 (ora ASP di Ragusa), condannando la Aurora a rifondere alla Azienda convenuta le relative spese del giudizio, che liquida in complessive Euro 4.000 di cui Euro 1.000 per diritti e Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA; dichiara assorbita la domanda di rivalsa proposta dall'Azienda suddetta nei confronti del terzo chiamato dr. Giovanni Comitini nonché quella di garanzia proposta da quest'ultimo nei confronti dei terzi chiamati CARIGE ASSICURAZIONI e ASSITALIA, compensando interamente tra di esse parti le spese processuali relative";

Che con nota prot. U- 0016769 del 22.7.2013 l'Azienda diffidava la Aurora Assicurazioni (ora UNIPOL spa) al pagamento delle somme dovute alla stessa per spese processuali, avvertendo che, in difetto, avrebbe provveduto al pagamento delle spese processuali in favore del proprio difensore ed alla successiva azione di rivalsa;

Preso atto che la Compagnia UNIPOL ha provveduto al versamento delle somme dovute all'Azienda, giusta ordinativo di riscossione n. 2743 del 3.6.2013 per Euro 5.662,80 a titolo di rimborso spese processuali;

Vista la fattura n. 3/2013 dell'Avv. Tommaso Berretta per Euro 5.662,80 al lordo della ritenuta di acconto e verificato che detti importi, richiesti dall'Avv. Berretta, risultano conformi a quanto liquidato dal Tribunale di Ragusa ed a quanto corrisposto dalla Aurora Assicurazioni;

Considerato pertanto che si può procedere alla liquidazione e pagamento dell'importo complessivo di Euro 5.662,80 al lordo della ritenuta di acconto come da fattura n. 3/2013 dell'Avv. Tommaso Berretta, mediante bonifico sull'IBAN indicato nella documentazione allegata;

SENTITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Ottemperare alla sentenza del Tribunale di Ragusa n. 789/2011 resa nella controversia tra Aurora Assicurazioni, AUSL 7, Dott. Giovanni Comitini, Carige Assicurazioni, Assitali Assicurazioni, meglio descritta in premessa ;

Dare atto che la UNIPOL Assicurazioni (subentrata alla Aurora Assicurazioni) ha proceduto al pagamento delle somme dovute dall'Azienda per spese processuali, giusta ordinativo di riscossione n. 2743 del 3.6.2013 per Euro 5.662,80;

Autorizzare la relativa spesa e per l'effetto, liquidare e pagare la fattura n. 3/2013 dell'Avv. Tommaso Berretta, difensore dell'ASP, per Euro 5.662,80 al lordo della R.A..

Data _____		Esercizio _____	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	236/4		
Visto: Il Direttore del Settore Economico Finanziario		Il Contabile	
.....	 <i>flauto</i>	